



Documento di lavoro per la Commissione Statuto

IN VISTA DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2008

9 gennaio 2008

Questo documento raccoglie il lavoro fino ad ora svolto dal Comitato di redazione. L'articolato posto nella colonna centrale è stato inizialmente da noi elaborato in larga misura collazionando testi proposti da altri componenti del Comitato o richiesti ad esperti, con l'obiettivo di facilitare l'avvio della discussione. Si tratta di un tentativo di sintesi – per quanto inevitabilmente parziale – tra le diverse posizioni emerse all'interno del Comitato stesso. Per comodità, d'ora in poi verrà citato come «testo base», sebbene non si tratti di un testo base in senso tecnico, secondo i canoni della pratica parlamentare. Si intende che esso non riflette necessariamente le nostre posizioni personali. Il «testo base» è stato progressivamente perfezionato e integrato sulla base del lavoro collegiale del comitato con l'obiettivo di presentare alla Commissione un documento per quanto possibile compiuto, coerente e condiviso.

Su alcuni aspetti sono tuttavia emerse posizioni non conciliabili. Su tali aspetti il documento di lavoro riporta dunque, a fianco del «testo base», emendamenti proposti da singoli componenti del Comitato, in modo che la Commissione abbia l'opportunità di riflettere e di esprimersi su possibili indirizzi alternativi ⁽¹⁾. Segnaliamo in particolare quattro aspetti che appaiono particolarmente rilevanti e ancora controversi.

¹ Per facilitare la lettura in parallelo del «testo base» e degli altri documenti proposti da componenti del comitato di redazione, nella versione presentata qui di seguito vengono riportate o messe in evidenza le sole parti che si discostano dal documento di lavoro predisposto dalla presidenza e poi arricchito dall'esame collegiale, sempre al fine di rendere più chiari i punti su cui sono emerse posizioni alternative. Il testo originale ed integrale di tutti i documenti pervenuti alla Presidenza è comunque disponibile sul sito internet del Partito democratico (www.partitodemocratico.it >> Commissioni >> Commissione Statuto: Documenti di lavoro del Comitato di redazione).

1. Modalità di registrazione dei sostenitori

Il testo base identifica due diverse platee di partecipanti alla vita democratica interna: i «sostenitori» e gli «aderenti». Con il primo termine ci si riferisce a tutti coloro i quali partecipano come elettori alle primarie e alle elezioni dei principali organismi dirigenti interni. Con il secondo a chi paga una quota annuale e si impegna a cooperare più stabilmente alle iniziative del partito.

Il “testo base” propone l’istituzione di un «Albo dei sostenitori» a puri fini ricognitivi e di maggiore trasparenza. Secondo il testo base, chi vuole votare alle primarie o alle elezioni degli organi interni deve dare la sua disponibilità ad essere registrato nell’Albo, ma può farlo anche al momento del voto. Ceccanti e Morando propongono di non costituire un vero e proprio «Albo», rimanendo ancora più aderenti alla pratica già adottata in occasione delle primarie di coalizione svolte fino ad oggi a vari livelli territoriali e in occasione delle elezioni interne del 14 ottobre 2007. Cosulich e Zaccaria propongono che l’Albo sia pubblico. Al contrario Migliavacca, Oliverio, Sanna, Brutti ed altri ⁽²⁾ propongono che la partecipazione alle primarie così come alle elezioni per gli organi dirigenti siano condizionate ad una preventiva registrazione nell’Albo dei sostenitori. In base a quanto da essi proposto, le iscrizioni nell’Albo dei sostenitori dovrebbero essere chiuse in una data stabilita di volta in volta dagli organismi dirigenti del partito e comunque non successiva al settimo giorno antecedente a quello delle elezioni. Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri propongono inoltre di costituire sin d’ora un Albo dei sostenitori sulla base della registrazione dei votanti effettuata lo scorso 14 ottobre. A questo riguardo va comunque notato che, sulla base del comma 2 dell’art. 1 del Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico, potevano partecipare al voto «tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvano un contributo minimo di € 1». Ci si deve dunque chiedere se il consenso ottenuto con la registrazione, essendo relativo alla sola fase costituente, possa, a prescindere da un rinnovato ed esplicito atto di volontà degli interessati, essere utilizzato per l’inserimento in un Albo dei sostenitori, creato per una fase successiva.

2. Selezione delle candidature per le cariche interne e per le primarie

Il testo base propone che possano partecipare alle elezioni per il Segretario tutti i candidati che abbiano ottenuto almeno il 10% dei consensi tra gli aderenti. Ceccanti

² Gli emendamenti in questione sono atti sottoscritti da: Maurizio Migliavacca, Nicodemo Oliverio, Francesco Sanna, Massimo Brutti, Alberta De Simone, Giovanna Martano, Francesca Marinaro, Elena Cenderlini. Per semplicità vengono identificati in seguito con i cognomi dei primi tre firmatari.

e Morando abbassano questa soglia stabilendo un numero assoluto di sottoscrizioni, in base a quanto già sperimentato per le elezioni del 14 ottobre, ma limitando la facoltà di sottoscrivere le candidature ai soli aderenti. Cosulich e Zaccaria propongono che le candidature siano ammesse anche qualora siano sottoscritte da un numero di sostenitori pari almeno al 2 % degli aderenti. Gli emendamenti Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri ed altri consentono la partecipazione alla competizione elettorale dei soli due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi tra gli aderenti. Differenze simili, nelle soglie di accesso alla candidatura, le si ritrovano anche con riferimento alle elezioni primarie per le cariche di sindaco, presidente di provincia e di regione.

3. Composizione dell'Assemblea Nazionale

Il testo base assume che l'Assemblea debba esprimere il pluralismo politico interno delineato dalle piattaforme politico-programmatiche concorrenti presentate in occasione delle elezioni per l'Assemblea e il Segretario, e che la rappresentanza territoriale sia garantita dall'elezione in circoscrizioni infra-regionali. Non contempla dunque altri componenti elettivi né componenti di diritto. Sia Cosulich e Zaccaria, sia Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri, pur prevedendo anch'essi che debba esistere un «rapporto fiduciario» tra l'Assemblea e il Segretario, propongono che il 40% dell'Assemblea sia espressa, in secondo grado, da soggetti diversi da quelli che eleggono il Segretario. Cosulich e Zaccaria attribuiscono per intero tale quota alle Assemblee regionali. Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri propongono che 300 siano «eletti dai sostenitori in coincidenza nelle Convenzioni regionali» e 100 siano «eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito democratico». Non viene però specificato se i parlamentari perdono in questo modo l'elettorato passivo in occasione delle elezioni aperte ai sostenitori.

4. Modalità di selezione delle candidature per le assemblee legislative

Il comitato ha discusso abbastanza ampiamente sulle modalità più opportune per regolare, nell'ambito dello statuto, la selezione delle candidature per le assemblee legislative ed in particolare quelle per il parlamento nazionale. In questo caso occorre infatti tener conto delle caratteristiche (potenzialmente mutevoli) del sistema elettorale e della necessità di contemperare una molteplicità di valori (la contendibilità dell'incarico, la trasparenza e l'apertura della procedura di scelta dei candidati, ma anche l'equilibrio di genere, la valorizzazione delle competenze, il pluralismo interno). Su questo aspetto, per le ragioni appena esposte, il «testo base» iniziale era volutamente incompleto e rinviava ad un regolamento da approvare entro sei mesi l'onere di specificare nel dettaglio modalità anche alternative rispetto alle «primarie aperte» di selezione delle candidature per le assemblee rappresentative (consigli, parlamenti). Ceccanti e Vitali hanno proposto una puntuale specificazione dei principi e dei criteri a cui questo regolamento dovrebbe in ogni caso attenersi. Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri propongono invece che le candidature

al parlamento siano scelte inderogabilmente mediante elezioni primarie, ma attribuiscono l'elettorato attivo ai soli sostenitori già registrati nel relativo Albo e limitano l'elettorato passivo ai soli candidati «votati con maggioranza qualificata dei tre quinti dal Coordinamento nazionale, su proposta delle Unioni regionali». Puppato propone che i candidati vengano scelti sempre con le primarie, ma senza filtri da parte degli organismi dirigenti, coinvolgendo nel voto tutti i sostenitori, senza l'obbligo della pre-registrazione, e consentendo che partecipino come candidati anche non aderenti.

Nella sessione di lavoro del 12 gennaio, i componenti della Commissione sono naturalmente chiamati a fornire osservazioni e orientamenti su ogni aspetto che dovessero ritenere rilevante, ma in particolare in merito ai quattro aspetti appena citati. Successivamente, sulla base degli indirizzi forniti dalla Commissione, il Comitato continuerà a lavorare sul testo. Nel frattempo, sulla base di questo stesso documento, il presidente e la relatrice avranno un confronto con i presidenti delle Commissioni statuto regionali, oltre che uno scambio con presidenti e relatori delle Commissioni nazionali per il Manifesto e il Codice etico al fine di coordinare preventivamente i tre testi.

Il 2 febbraio si terrà l'ultima riunione della Commissione Statuto. Entro quella data verrà presentato alla Commissione un vero e proprio testo base, cioè un testo unico su cui la Commissione sarà chiamata a votare e sul quale potranno essere dunque presentati e messi ai voti emendamenti puntuali. Entro il 10 febbraio verrà quindi licenziato il testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea Costituente. Prima di allora, il testo verrà dato in lettura a persone con diverse sensibilità (giuridiche e letterarie) per perfezionarne la forma, anche per quanto attiene al linguaggio di genere. A quest'ultimo riguardo, il documento presenta al momento, a titolo sperimentale, soluzioni diverse.

Salvatore Vassallo
(Presidente)

Fernanda Contri
(Relatrice)

«TESTO BASE»

CAPO I

Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1.

(Principi della democrazia interna)

1. Il Partito Democratico si riconosce nello spirito e nella lettera dell'art. 49 della Costituzione.
2. Il Partito Democratico è costituito dagli aderenti e dalle aderenti ed affida alla partecipazione di tutte le sue sostenitrici e di tutti i suoi sostenitori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta dei candidati e delle candidate per le principali cariche istituzionali, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Per sottolineare questo impegno, Quando si indicano cariche, ruoli o qualifiche, in questo statuto viene usato alternativamente il femminile e il maschile, essendo chiaro che le relative norme si applicano indifferentemente agli uomini e alle donne.
4. Il Partito Democratico riconosce e rispetta

l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell' iniziativa privata e la sfera dell'azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.

5. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica.

6. La composizione degli organismi rappresentativi e di controllo interni, ad ogni livello, riflette proporzionalmente i risultati dalle elezioni per i Segretari e le Assemblee.

7. Il Partito Democratico propone un chiaro programma di governo ai/cittadini/e italiani/e e si impegna a portarlo avanti in maniera coerente nelle istituzioni. A questo fine, le procedure di formazione dell'indirizzo politico e degli organismi dirigenti interni, nel rispetto del pluralismo, incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito.

8. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e in ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo codice etico gli eletti nelle istituzioni aderenti al Partito Democratico in occasione delle nomine che ad essi

competono, antepo-
nendo merito e competenza, rigorosamente accertati, ad ogni altra motivazione.

9. Il Partito Democratico organizza un sistema di comunicazioni basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Esso rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti.

10. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita e la valorizzazione di competenze e di capacità dirigenti anche attraverso momenti di studio e di formazione.

Articolo 2.

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)

1. Il Partito democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificate due figure: le aderenti e le sostenitrici. 2. Per «aderenti» si intendono coloro i quali, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto e il Codice etico.

2. Gli aderenti al Partito Democratico hanno il diritto di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del partito e alla sua attua-

zione; avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica collettiva; prendere parte a Forum tematici; avere la possibilità di votare in referendum interni anche per via telematica; essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito; esprimere in ogni circostanza anche pubblica le proprie opinioni politiche e ideali anche se difformi da quelle della maggioranza che si è determinata in quel momento; essere candidati/e a far parte di organismi dirigenti ai diversi livelli e avanzare le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutte le sostenitrici; essere candidati a ricoprire incarichi istituzionali e avanzare le relative proposte; avere la garanzia di un voto libero ed eguale nonché della sua effettiva segretezza ove questo sia prescritto o richiesto; ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

3. Le aderenti al Partito Democratico hanno il dovere di: partecipare attivamente alla vita democratica del partito; favorire l'ampliamento dei suoi consensi e delle sue adesioni nel territorio e in tutti gli ambienti sociali; sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli; contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di adesione; rispettare lo Statuto le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

[Morando e Ceccanti]

3. Per «sostenitori/sostenitrici» [...] si dichiarano elettori del Partito Democratico [ELIMINA IL RIFERIMENTO ALL'ALBO].

[Zaccaria e Cosulich]

3. Per «sostenitori/sostenitrici» [...]e accettano di essere registrate nell'Albo pubblico delle sostenitrici. Possono essere candidati alle Assemblee di ogni livello; ove eletti, hanno l'obbligo di aderire al Partito, pena la decadenza dalla carica.

4. Per «sostenitori/sostenitrici» si intendono coloro i quali, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si dichiarano elettori/trici del Partito Democratico e accettano di essere registrati nell'Albo dei sostenitori e delle sostenitrici.

5. I/le sostenitori/trici del Partito Democratico hanno diritto di: partecipare alla formazione degli orientamenti del partito e alla determinazione del suo indirizzo politico; prendere parte a Forum tematici; avere la possibilità di votare in referendum anche per via telematica; essere compiutamente informati/e su tutti gli aspetti della vita del partito anche per potere eventualmente prendere parte alle assemblee delle unità di base; partecipare all'elezione diretta degli organismi dirigenti ai diversi livelli; partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati/e del partito a ricoprire incarichi istituzionali; avere la garanzia della libertà, dell'eguaglianza e della segretezza del voto; ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

6. I/le sostenitori/trici del Partito Democratico hanno il dovere di: favorire l'ampliamento dei suoi consensi e delle sue adesioni nel territorio e in tutti gli ambienti sociali; sostenere lealmente i/le suoi/sue candidati/e alle cariche istituzionali ai vari livelli; essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo la

cui violazione può dar luogo alla decadenza.

7. La registrazione nell'Albo dei/le sostenitori/trici e l'iscrizione al partito sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La composizione e la tenuta dell'Albo dei sostenitori e delle sostenitrici e dell'Anagrafe degli e delle aderenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza personale, sono controllate dagli organi di garanzia ai diversi livelli per prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, al fine di garantirne l'autonomia politica e per assicurare la trasparenza delle sue attività. I principi fondamentali sono stabiliti dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle sue componenti.

CAPO II **Formazione dell'indirizzo politico,** **composizione, modalità di elezione e** **funzioni degli organismi dirigenti** **nazionali**

Articolo 3.

(Segretario/a nazionale)

1. La Segretaria nazionale rappresenta il Partito e ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione, ed è indicato dal Partito e proposto alla coalizione della quale il Partito faccia parte come candidata all'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.

[Zaccaria e Cosulich]

2. Se il Segretario si dimette per ragioni relative al rapporto fiduciario con l'Assemblea Nazionale si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea. Ove la sfiducia sia stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, questa rimane in carica per il periodo residuo e si effettuano le elezioni per il/la nuovo/a Segretario/a. Se il/la Segretario/a cessa dalla carica per altri ragioni, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato.

[Zaccaria e Cosulich]

4. L'Assemblea Nazionale è composta da mille componenti, elette per il sessanta per cento con le modalità indicate dal successivo articolo 8 e per il restante quaranta per cento dalle Assemblee regionali secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Se il Segretario si dimette per ragioni relative al rapporto fiduciario con l'Assemblea nazionale si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea. Se la Segreteria cessa dalla carica per altri ragioni, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato.

3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto dopo il secondo mandato consecutivo a meno che, allo scadere del secondo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all'articolo 24, comma 3.

Articolo 4.
(Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 8.

2. L'Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indiriz-

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

3. Il Segretario politico nazionale in carica non può essere rieletto dopo il secondo mandato. [NON CONSENTE LA RIELEZIONE A SEGRETARIO DEL PREMIER IN CARICA]

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

1. L'Assemblea nazionale è composta da 1000 componenti di cui 600 eletti con le modalità indicate dal successivo articolo 8, 300 eletti dai sostenitori in coincidenza nelle Convenzioni regionali e un decimo della sua composizione, pari a 100 componenti, eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito democratico.

zo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

3. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso riunioni di Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento nazionale. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto la propria Presidente. Nel caso in cui nessuna candidata abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. La Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.

5. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

6. L'Assemblea nazionale può, su mozione moti-

[Zaccaria e Cosulich]

5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto, con la maggioranza di almeno tre quarti dei componenti il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente può nominare uno o più vicepresidenti.

vata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare la Segretaria. Se l'Assemblea sfiducia la Segretaria, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e la Segretaria.

Articolo 5.
(Vicesegretari)

1. Il Segretario nazionale può, all'atto della proclamazione, proporre all'Assemblea Nazionale l'elezione di uno o due Vicesegretari.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dalla Segretaria.

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

1. Il Segretario Nazionale può [ELIMINA L'INCISO SOTTOLINEATO] nominare uno o due Vicesegretari.

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

2. La nomina è comunicata alla Assemblea Nazionale con l'indicazione delle funzioni a lui/loro delegate dal Segretario.

Articolo 5 bis
(Ufficio politico)

[Francesco Sanna]

1. L'Ufficio politico è organo di direzione politica nazionale del partito. Nell'ambito degli indirizzi politici stabiliti dall'Assemblea e dal Coordinamento Nazionale, in riferimento a specifici casi e problemi, definisce la linea politica del Partito Democratico.
2. L'Ufficio Politico, presieduto dal Segretario Nazionale, è costituito da venti membri eletti dall'Assemblea nazionale con il metodo del voto limitato.
3. Sono membri di diritto dell'Ufficio politico il Segretario Nazionale, il Presidente dell'Assemblea nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

i Presidenti dei gruppi parlamentari, il Tesoriere, il principale dirigente dell'Organizzazione giovanile.

Articolo 6.
(Segreteria nazionale)

[Zaccaria e Cosulich]

2. È composta da non più di 15 membri, nominati dal/la Segretario/a nel rispetto della parità tra i generi, che li può altresì revocare, dandone motivazione. Tali nomine sono efficaci dopo la conferma da parte della Direzione nazionale, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

1. La Segreteria nazionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. È composta da non più di quindici membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina nella riunione del Coordinamento nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del Coordinamento nazionale.
3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dal Coordinamento nazionale.

Articolo 7.
(Coordinamento nazionale)

1. Il Coordinamento nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio regolamento, esprime indirizzi vincolanti attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.

[Zaccaria e Cosulich]

2. ~~La Direzione~~ ~~Il Coordinamento nazionale~~ si compone di cinquanta aderenti membri eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 6 ~~col metodo del voto limitato secondo il Regolamento dell'Assemblea~~, al fine di consentire una rappresentanza proporzionale delle componenti dell'Assemblea espressione delle diverse piattaforme politico-programmatiche di cui all'articolo 8, comma 5. Sono inoltre membri di diritto ~~della Direzione~~ ~~Coordinamento~~ nazionale: il Presidente dell'Assemblea Nazionale; il/la Vicesegretario/a; il/la Tesoriere/a; il/la massimo/a dirigente dell'organizzazione giovanile; le Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i ministri del Partito Democratico; i Segretari Regionali.

2. Il Coordinamento nazionale è composto da centoventi membri eletti dall'Assemblea nazionale con il metodo del voto limitato secondo il suo Regolamento, al fine di consentire una rappresentanza proporzionale delle componenti dell'Assemblea espressione delle diverse piattaforme politico-programmatiche di cui al successivo articolo 8, comma 5.

3. Sono inoltre membri di diritto del Coordinamento nazionale: la Presidente dell'Assemblea nazionale; le Vicesegretarie; La Tesoriera; il massimo dirigente dell'organizzazione giovanile; le Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; le Segretarie Regionali. Il Coordinamento nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

4. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 8.

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea Nazionale)

Articolo 8.

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale)

1. I mandati di Segretaria nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2. L'elezione dell'Assemblea e della Segretaria Nazionale è indetta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dopo quattro anni dalla precedente elezione secondo le modalità stabilite dal Regolamento quadro approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando ricorrano i casi previsti dai precedenti comma 2 dell'art. 3 e comma 6 dell'art. 4 il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

Articoli 8 e 9

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea Nazionale)

1. Il Segretario politico nazionale del partito è eletto direttamente dagli elettori iscritti nell'albo dei sostenitori del Partito Democratico e il suo mandato dura quattro anni.
2. L'Assemblea Nazionale convoca la Convenzione nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario politico, o entro un mese dalle sue dimissioni o da un voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.

[Ceccanti e Morando]

3. Sono ammessi al voto, in qualità di elettori, tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere sostenitori del Partito Democratico e devolvano un contributo di entità contenuta.

[Vitali]

3 bis. Il regolamento può prevedere che il voto possa essere espresso per via telematica da coloro i quali, alla data delle elezioni, risultino già iscritti nell'Albo dei sostenitori o nel Registro degli aderenti. In tal caso deve essere comunque garantita il carattere personale e la segretezza del voto, l'accuratezza e la verificabilità del conteggio.

[Zaccaria e Cosulich]

4. Possono essere candidati a Segretario nazionale e sottoscrivere le candidature solo gli aderenti in regola con i requisiti di iscrizione, presenti nel registro degli aderenti da almeno sei mesi precedente al giorno in cui vengono indette le elezioni. Possono essere candidati all'Assemblea nazionale anche i sostenitori. Nella composizione delle liste deve essere rispettata la parità tra uomini e donne.

3. Sono ammessi al voto, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i/le quali al momento del voto dichiarino di essere sostenitori/trici del Partito Democratico, autorizzino la loro registrazione nel relativo Albo, devolvano un contributo di entità contenuta.

4. Possono essere candidati/e e sottoscrivere le candidature solo gli/le aderenti in regola con i requisiti di iscrizione, presenti nell'Anagrafe degli e delle aderenti da almeno sei mesi prima del giorno in cui vengono indette le elezioni. Nella composizione delle liste deve essere rispettata la parità rappresentanza di genere.

3. L'Assemblea Nazionale definisce nel regolamento della Convenzione nazionale le modalità per il suo svolgimento, indica i termini temporali per assicurare la validità delle adesioni e per l'iscrizione all'Albo dei sostenitori del Partito democratico che si è formato a partire dalla registrazione dei votanti nelle elezioni del Segretario nazionale e dell'Assemblea costituente del Partito democratico del 14 ottobre 2007. In tutte le elezioni ove l'elettorato attivo spetta ai sostenitori, il termine per l'iscrizione all'Albo può giungere fino ad una settimana prima del voto, per garantire che ciascuno voti presso il proprio seggio ed esprima una sola volta il voto. Il regolamento è approvato con maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. La Convenzione nazionale si articola in due fasi, la prima delle quali si svolge secondo le seguenti modalità:

1) Entro due mesi dalla convocazione della Convenzione nazionale vengono presentate le candidature a Segretario nazionale, con le piattaforme politico-programmatiche ad esse collegate, e le liste per l'Assemblea nazionale, nella misura di almeno il 50 per cento dei componenti della lista che sarà presentata nella seconda fase. A ciascun can-

didato segretario può essere collegata più di una lista, previo suo consenso. Le liste devono essere sostenute da almeno il 10 per cento dei membri dell'Assemblea Nazionale uscente, oppure sottoscritte da almeno il 2 per cento degli aderenti appartenenti a non meno di 5 regioni.

2) Le convenzioni delle unità territoriali di base si svolgono con una discussione politica aperta ai sostenitori e votazioni finali da parte degli aderenti. Le convenzioni delle unità territoriali di base eleggono i propri organismi dirigenti, i delegati alla convenzione provinciale o territoriale, mentre le convenzioni provinciali o territoriali esprimono la rappresentanza della prima fase della Convenzione nazionale, formando la platea della Convenzione nazionale degli aderenti al Partito democratico, che si riunisce, propone le candidature a Segretario nazionale dei primi due eletti e completa le liste a loro sostegno per l'elezione dell'Assemblea nazionale.

[Zaccaria e Cosulich]

5. Le candidature a Segretario/a nazionale vengono presentate in collegamento con liste circo-scrizionali di candidati a componente dell'Assemblea Nazionale, in corrispondenza delle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. È ammesso il voto di preferenza. In ciascuna circoscrizione elettorale può essere presente una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. Per ogni altro aspetto il regolamento si adegua ai principi del regolamento quadro allegato al presente statuto.

5. Le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidate a componenti dell'Assemblea nazionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presente una sola lista collegata a ciascuna candidata alla Segreteria. I collegi sono aggregati in circoscrizioni di ambito provinciale, infra-provinciale o pluriprovinciale. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento quadro di cui al precedente comma 2.

5. La seconda fase della Convenzione nazionale è costituita dall'elezione del Segretario nazionale e dell'Assemblea nazionale, nel rispetto delle seguenti modalità:

1) Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una sola giornata presso seggi appositamente costituiti;

2) Hanno diritto a partecipare alle votazione tutti gli elettori iscritti all'Albo del partito democratico, ai sensi del precedente comma 3;

2) Hanno diritto di concorrere alla carica di Segretario nazionale i primi due candidati classificati per i consensi riportati a conclusione della prima fase congressuale;

3) Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti espressi.

Articolo 9.

(Convenzione nazionale)

1. Il Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8 stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono avanzate le candidature a Segretario nazionale, vengono esposte le relative piattaforme politico-programmatiche, si svolge intorno ad esse un dibattito tra le aderenti ed le sostenitrici, si procede alla formazione delle liste di candidate a componenti l'Assemblea nazionale.

[Ceccanti e Morando]

2. A pena di inammissibilità, le candidature a Segretario e le piattaforme politico-programmatiche ad esse collegate devono essere sottoscritte da almeno il 5% dei componenti dell'Assemblea Nazionale uscente o da un numero di aderenti compreso tra mille e millecinquecento, di cui almeno cento in ognuna di cinque regioni..

[Zaccaria e Cosulich]

2. A pena di inammissibilità, le candidature a Segretario e le piattaforme politico-programmatiche ad esse collegate devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea Nazionale uscente o da un numero di sostenitori pari almeno al 2 % degli aderenti distribuiti in non meno di 5 regioni.

[Zaccaria e Cosulich]

Sopprimono i commi da 3 a 6 in quanto la selezione dei candidati affidata agli aderenti ridurrebbe in modo drastico il ruolo dei sostenitori

2. A pena di inammissibilità, le candidature a Segretaria nazionale e le piattaforme politico-programmatiche ad esse collegate devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento delle componenti dell'Assemblea nazionale uscente o da almeno il due per cento degli aderenti distribuiti in non meno di cinque regioni.

3. I Circoli svolgono apposite riunioni per discutere le candidature a Segretaria nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche, avanzando eventualmente proposte di modifica o integrazione delle piattaforme stesse, così come ipotesi di candidature per l'Assemblea nazionale univocamente rivolte ad uno specifico candidato a Segretario nazionale. A tale fine i candidati a Segretario nazionale devono indicare una loro referente per ciascuna delle circoscrizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con delega a promuovere la presentazione della piattaforma politico-programmatica e la formazione delle liste, in cui è rispettata l'alternanza di candidature di donne e uomini e la pari rappresentanza di genere.

4. La consultazione preventiva tra gli aderenti in merito alle candidature a Segretaria Nazionale do-

tate dei requisiti indicati al comma 2 si svolge nell'ambito dei medesimi collegi, aggregati nelle medesime circoscrizioni, e con metodo identico previsti per la successiva elezione da parte dei sostenitori ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente Statuto, ivi incluso il necessario collegamento tra ciascuna candidatura a Segretario, una piattaforma politico-programmatica e una unica lista di candidati e candidate per ciascun collegio. Le liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale possono tuttavia contenere fino alla metà delle candidature previste per l'elezione dell'Assemblea nazionale.

5. Al termine della consultazione delle aderenti nei Circoli e nelle Convenzioni provinciali si tiene la Convenzione nazionale del Partito Democratico a cui partecipano i delegati risultati eletti a seguito della consultazione preventiva tra le aderenti in collegamento con ciascuna candidata a Segretaria nazionale. Nel corso della Convenzione le candidate a Segretaria nazionale presentano la loro piattaforma politico-programmatica. In tale occasione, ciascuna candidata deve anche indicare, in un documento di indirizzo allegato alla sua piattaforma politico-programmatica, i criteri e le modalità che intende seguire per la formazione e il riconoscimento delle liste collegate alla sua candidatura.

[Ceccanti e Morando]

6. Sono ammessi, in qualità di candidati, all'elezione di Segretario nazionale i due candidati tra quelli ammessi alla consultazione preventiva tra gli aderenti che ottengano il consenso del maggior numero di delegati alla Convenzione Nazionale e, in ogni caso, quelli che ottengano il consenso di almeno il cinque per cento dei delegati.

6. Sono ammessi, in qualità di candidati, all'elezione di Segretario nazionale i due candidati tra quelli sottoposti alla consultazione preventiva tra le aderenti che ottengano il consenso del maggior numero di delegate alla Convenzione nazionale e, in ogni caso, quelli che ottengano il consenso di almeno il dieci per cento delle delegate.

Articolo 10.
*(Organizzazioni all'estero
del Partito democratico)*

1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli/lle italiani/e residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all'estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.

3. Le forme, le modalità di organizzazione, le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei Paesi di residenza, sono stabilite in un apposito regolamento approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/lle suoi/sue componenti.

CAPO III Struttura federale

Articolo 11.

(Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano)

[Morando, Zaccaria e Cosulich]

1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, regola l'attività del partito nel loro ambito territoriale. L'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti i livelli da parte dei sostenitori costituisce principio fondamentale.

1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, regola l'attività del partito nel loro ambito territoriale.

2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei/le componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia.

3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all'Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte

alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all'Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti entro i successivi sessanta giorni.

4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dall'Assemblea regionale o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall'Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.

Articolo 12.

(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)

1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il/la Segretario/a nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il/la Segretario/a regionale o il/la Segretario/a provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi il Coordinamento nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.

3. Qualora il/la Segretario/a regionale o il/la Segretario/a provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l'efficacia della decisione.

4. L'autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.

Articolo 13.
(Accordi confederativi)

1. Qualora in una data regione o provincia autonoma maturi il convincimento di costituire un partito locale capace di rappresentare l'intero elettorato di orientamento democratico, il Partito Demo-

[Paonessa e Sanna]

1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappre-

cratico stabilisce con esso un rapporto confederale, previa approvazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta, nell'ordine, dei/lle componenti dell'Assemblea Nazionale, degli/le aderenti e dei/lle sostenitori/trici del Partito Democratico nella regione o provincia autonoma interessata.

2. Tale rapporto confederativo ha carattere di reciprocità e di reciproca rappresentanza per quanto concerne le elezioni amministrative locali e regionali e quelle politiche nazionali ed europee.

3. Analoga procedura è adottata per stipulare a livello della regione o della provincia autonoma un patto confederativo stabile con forze politiche regionali o locali che comporti la regolare presentazione di liste elettorali comuni.

Articolo 14. (*Circoli*)

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli/le aderenti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio, e in Circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. Al momento della adesione, ove entrambe le alternative siano disponibili, l'aderente deve dichiarare se intende iscriversi al Circolo del luogo di residenza oppure al Circolo della sede di lavoro o di studio.

2. L'articolazione dei Circoli, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un

sentare l'elettorato di orientamento democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L'accordo è deliberato dalla Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e per ciascuno dei collegi di cui all'articolo 8, comma 5, nei comuni con più di centomila abitanti. Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli/le aderenti e un/una Coordinatore/trice.

Articolo 15.

(Organismi dirigenti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano)

1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei relativi organismi dirigenti. Essi devono prevedere in ogni caso il Segretario/a, l'Assemblea e la Commissione di garanzia

[Zaccaria e Cosulich]

Sopprimono l'art. 16 in quanto contrastante con il modello autonomistico.

Articolo 16.

(Modalità di elezione e funzioni dei/le Segretari/rie e delle Assemblee regionali. Convenzioni regionali e delle Province autonome)

1. I mandati di Segretario/a regionale e di Segretario/a provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.

2. L'elezione dell'Assemblea e del/la Segretario/a regionale o del/la Segretario/a provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall'elezione del/la Segretario/a e dell'Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita dal

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

Articolo 16.

(Modalità di elezione e funzioni dei Segretari e delle Assemblee regionali)

1. I Congressi regionali si svolgono a metà del periodo previsto per la durata della carica del Segretario nazionale.

2. Il Segretario politico regionale del partito è eletto direttamente dagli elettori iscritti nell'albo dei sostenitori del Partito Democratico e il suo mandato dura quattro anni.

[Ceccanti e Morando]

3. [...] L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere considerate sostenitori/sostenitrici ai sensi dell'articolo 2, comma 3 [ELIMINANO IL RIFERIMENTO ALL'ALBO]. [...]

Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei/le Segretari/rie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le candidature a Segretario/a regionale e a Segretario/a provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in collegamento con liste di candidati/e a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presente una sola lista collegata a ciascun/na candidato/a alla Segreteria. L'elettorato passivo è riservato agli/le aderenti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli e delle aderenti da almeno sei mesi prima del giorno in cui vengono indette le elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo dei/le sostenitori/trici e che ne facciano richiesta, anche al momento del voto. Ogni altro aspetto è definito dal Regolamento approvato dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti.

4. Se l'Assemblea sfiducia il/la Segretario/a o se il Segretario/a si dimette per ragioni relative al rapporto fiduciario si procede a nuove elezioni per entrambi gli organi entro i successivi quattro mesi.

3. L'Assemblea Regionale del partito convoca la Convenzione regionale sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario politico, o entro tre mesi dalle sue dimissioni o sfiducia da parte dell'Assemblea.

4. L'Assemblea Regionale definisce nel regolamento della Convenzione regionale le modalità per lo svolgimento della stessa Convenzione, indica i termini temporali per assicurare la validità delle adesioni e per l'iscrizione all'Albo del Partito democratico. In tutte le elezioni ove l'elettorato attivo spetta ai sostenitori, il termine per l'iscrizione all'albo può giungere fino ad una settimana prima del voto, per garantire che ciascuno voti presso il proprio seggio ed esprima una sola volta il voto. Il regolamento è approvato con maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Il Regolamento di cui al comma 3 del presente articolo stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli e delle Convenzioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nel corso delle quali vengono avanzate le candidature a Segretario/a, vengono esposte le relative piattaforme politico-programmatiche, si svolge intorno ad esse un ampio dibattito tra gli/le aderenti e i/le sostenitori/trici, si procede alla formazione delle liste di candidati/e a componenti della relativa Assemblea.. Esso regola tra l'altro: a) il numero minimo di membri della relativa Assemblea e degli/le aderenti necessari per presentare una candidatura a Segretario/a e una piattaforma politico-programmatica ad essa collegata; b) le modalità con cui i Circoli esaminano le candidature a Segretario/a e le piattaforme politico-programmatiche collegate; c) le modalità con cui ognuno dei/le candidati/e a Segretario/a può apportare modifiche alla piattaforma politico-programmatica tenendo conto delle proposte avanzate nei Circoli; d) le modalità con cui i Circoli propongono ai/le referenti dei/le candidati/e a Segretario/a regionale eventuali candidature per la relativa Assemblea ; e) le modalità di elezione dei/le delegati/e alla Convenzione in collegamento con ciascun candidato/a a Segretario/a; f) la soglia dei consensi, comunque non superiore al dieci per cento, per ammettere i/le candidati/e Segretari/rie all'elezione da parte dei/le sostenitori/trici, a cui partecipano comunque almeno i/le due candidati/e più votati/e.

[Ceccanti e Morando]

5. [...] f) la soglia dei consensi, comunque non superiore al cinque per cento, [...]

5. La Convenzione regionale si articola in due fasi, la prima delle quali si svolge secondo le seguenti modalità:

1) Entro due mesi dalla convocazione della Convenzione regionale vengono presentate le candidature a Segretario regionale, con le piattaforme politico-programmatiche ad esse collegate, e le liste per l'Assemblea regionale, nella misura di almeno il 50 per cento dei componenti della lista che sarà presentata nella seconda fase. A ciascun candidato segretario può essere candidata più di una lista, previo suo consenso. Le liste devono essere sostenute da almeno il 10 per cento dei membri dell'Assemblea regionale uscente, oppure sottoscritte da almeno il 2 per cento degli aderenti distribuiti in non meno di metà delle province in cui si articola la regione.

2) Le convenzioni delle unità territoriali di base si svolgono con una discussione politica aperta ai sostenitori e con votazioni finali da parte degli aderenti. Le convenzioni delle unità territoriali di base eleggono i propri organismi dirigenti, i delegati alla convenzione provinciale o territoriale, mentre le convenzioni provinciali o territoriali esprimono la rappresentanza della prima fase della Convenzione regionale, formando la platea della Convenzione regionale degli aderenti al Partito democratico, che si riunisce, propone le candidature a Segretario regionale dei primi due eletti e completa le liste a loro sostegno per l'elezione dell'Assemblea regionale.

6. La seconda fase della Convenzione regionale è costituita dall'elezione del Segretario regionale e dell'Assemblea regionale, nel rispetto delle se-

guenti modalità:

- 1) Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una sola giornata presso seggi appositamente costituiti;
- 2) Hanno diritto a partecipare alle votazione tutti gli elettori iscritti all'Albo del partito democratico, ai sensi del precedente comma 3;
- 3) Hanno diritto di concorrere alla carica di Segretario regionale i primi due candidati classificati per i consensi riportati a conclusione della prima fase congressuale;
- 4) Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti espressi.

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

Articolo 16-*bis*

(Disciplina dell'attività dei gruppi del partito nelle Assemblee elettive)

1. I gruppi del Partito nelle assemblee elettive di ogni livello sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un regolamento di disciplina delle attività.
2. Una delegazione dei gruppi delle assemblee fa parte degli organismi di direzione politica di ogni livello territoriale, per una parte pari ad un decimo della loro composizione.

Articolo 17.

(Articolazione e organismi dirigenti dei livelli territoriali infra-regionali)

1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano determinano l'organizzazione dei livelli intermedi tra i Circoli e le Unioni regionali o le Unioni provinciali di Trento e

Bolzano, comprese le loro funzioni, gli organismi dirigenti e le relative modalità di elezione.

2. Nel regolare l'articolazione organizzativa del partito nel relativo ambito territoriale, gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano devono prevedere per ogni livello intermedio titolare, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, un/na Segretario/a, una Assemblea e una Commissione di garanzia.

3. L'elettorato attivo per la formazione degli organismi dirigenti del livello territoriale immediatamente inferiore a quello regionale è in ogni caso attribuito a tutti/e i/le sostenitori/trici.

4. L'elezione del/la Segretario/a e dell'Assemblea a tutti i livelli, anche qualora l'elettorato attivo sia riservato ai/le soli/e aderenti, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto senza essere mediato da meccanismi di delega di secondo grado.

5. I Regolamenti per l'elezione degli organismi infra-regionali sono approvati dall'Assemblea regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, il suo carattere individuale e diretto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

[Morando, Zaccaria e Cosulich]

Sopprimono la parte sottolineata

[VITALI]

ABROGA IL COMMA 3

[Zaccaria e Cosulich]

Sopprimono l'art. 18 in quanto contrastante con il modello autonomistico.

Articolo 18.

(Conferenza dei Segretari/rie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. La Conferenza dei/lle Segretari/rie regionali e dei/lle Segretari/rie provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito e di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/lle suoi/sue componenti.
2. La Conferenza è presieduta da un/na suo/a componente eletto/a annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal/lla Presidente, che ne determina l'ordine del giorno d'intesa con il/la Segretario/a nazionale o suo/a delegato/a.
3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/lle loro componenti.
4. Qualora la Conferenza o il/la suo/a Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l'autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione i-

nappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l'efficacia della decisione assunta.

Articolo 19.
(Poteri sostitutivi)

1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, l'Assemblea nazionale può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del/lla Segretario/a regionale o delle province autonome, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Lo Statuto dell'Unione regionale e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regolamenta i poteri sostitutivi del relativo livello.

CAPO IV
Scelta dei/le candidati/e
per le cariche istituzionali

Articolo 20.

(Elezioni primarie del Partito Democratico)

[Ceccanti e Morando]

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito democratico i cittadini e le cittadine che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, si dichiarano sostenitori del partito.

1. Per «elezioni primarie» si intendono le sole consultazioni che hanno ad oggetto la scelta dei/le candidati/e a cariche istituzionali elettive.

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico i/le sostenitori/trici del partito e coloro i/le quali siano disposti/e ad essere registrati/e nell'Albo dei/le sostenitori/trici al momento del voto.

3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei/le componenti dell'Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento quadro approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti.

4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i/le candidati/e alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regio-

[Migliavacca, Oliverio, Sanna ed altri]

Articolo 20.

(Elezioni primarie del Partito Democratico)

IDENTICO

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito democratico i sostenitori del partito e coloro i quali siano disposti ad essere inseriti nell'Albo entro i termini temporali fissati dal regolamento approvato dall'Assemblea del Partito democratico del livello territoriale corrispondente, per assicurare la validità delle adesioni e per garantire l'unicità dell'espressione di voto. Termini estendibili fino ad una settimana precedente la data del voto per garantire la formazione degli elenchi, affinché ciascuno voti presso il proprio seggio ed esprima una sola volta il voto.

3. Il regolamento per le elezioni primarie, contenente norme di disciplina della competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, è approvato dall'Assemblea del partito democratico del livello territoriale corrispondente.

4. Vengono selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di sindaco, presidente di provincia, presidente di regione e i candidati alle

ne. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell'articolo 21 del presente Statuto. Le modalità di selezione delle candidature per le altre cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

[Ceccanti e Morando]

6. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del cinque per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al due per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.

[Ceccanti e Morando]

7. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quattro per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.

cariche di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, i candidati vengono selezionati con il metodo delle primarie di coalizione e valgono le norme contenute nel successivo articolo 19.

5. Gli statuti regionali disciplinano le modalità di selezione delle candidature per le assemblee elettive dei livelli regionale, provinciale e comunale.

IDENTICO

5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei/lle componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al cinque per cento degli/lle aderenti nel relativo ambito territoriale.

6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del venti per cento dei/lle componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al dieci per cento degli/lle aderenti nel relativo ambito territoriale.

IDENTICO

7. Le primarie per la scelta dei/lle candidati/e a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Re-

7. Mediante le elezioni primarie di partito vengono scelti i candidati a sindaco, presidente di provin-

gione si svolgono con il metodo della maggioranza semplice.

8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

9. Anche in considerazione delle caratteristiche del sistema elettorale, previa approvazione da parte dell'Assemblea del relativo livello territoriale, la selezione dei/le candidati/e per le assemblee rappresentative, può essere effettuata con il metodo delle primarie oppure attraverso altri metodi disciplinati da un apposito Regolamento quadro approvato dalla Assemblea Nazionale per quanto attiene ai parlamentari nazionali ed europei, e dalle Assemblee Regionali per quanto attiene ai consiglieri comunali, provinciali e regionali.

[Puppato]

9. Vengono selezionate con primarie di partito le candidature alla carica di consigliera regionale, parlamentare nazionale ed europea. Possono partecipare alle primarie per tali cariche in qualità di elettori i cittadini e le cittadine che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, si dichiarano sostenitrici del partito. Possono essere candidate alle primarie anche persone non aderenti al Partito Democratico.

[Morando]

Sub-emendamenti al testo Ceccanti e Vitali

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tenendo conto delle caratteristiche del sistema elettorale, determina le modalità con cui le proposte di candidatura, selezionate sulla base dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui alla lettera a) del presente comma, sono sottoposte alle elezioni Primarie previste dall'art. 20, salvo quanto pre-

cia, presidente di regione, a parlamentare nazionale ed europeo, che abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi nelle consultazioni.

IDENTICO

9. Alla selezione con primarie di partito dei parlamentari nazionali ed europei concorrono i candidati e le candidate votati con maggioranza qualificata dei tre quinti dal Coordinamento nazionale, su proposta delle Unioni regionali, secondo un regolamento approvato dal Coordinamento nazionale. La consultazione si svolge con voto limitato e con norme di salvaguardia dell'equilibrio di genere.

[Ceccanti e Vitali]

Articolo 21.
(Candidature al Parlamento nazionale ed europeo)

1. Il Regolamento quadro di cui al precedente articolo 20, comma 9, nel disciplinare le diverse modalità di selezione dei candidati alla carica di parlamentare nazionale ed europeo, si attiene in ogni caso ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti/e gli/le aderenti e sostenitori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi

visto dal successivo comma 3.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3. Il Coordinamento nazionale, entro gli stessi termini di cui al comma 2 e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, definisce per ciascuna Regione e nel numero massimo del 10% degli eletti del PD nella corrispondente tornata elettorale precedente, le proposte di candidatura derivanti da inderogabili esigenze di buon funzionamento dei gruppi parlamentari che non vengono sottoposte alla Primarie.

- mandati elettivi;
 - e) la rappresentatività sociale e politica dei candidati/e;
 - f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati/e competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
 - g) la pubblicità della procedura di selezione.
2. Il Coordinamento nazionale, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti un Regolamento che sulla base dei principi del comma precedente:
- a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
 - b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte con metodo democratico all'approvazione di aderenti e/o sostenitori in via diretta e/o attraverso gli organi rappresentativi, tenendo conto delle caratteristiche del sistema elettorale;
 - c) nomina una Commissione di garanzia elettorale, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Articolo 22.
(Primarie di coalizione)

[Zaccaria e Cosulich]

1. Il Partito Democratico propone ai partiti di eventuali coalizioni le primarie per la scelta dei candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco.

[Morando e Vitali]

3. [...] da almeno il quindici per cento dei/le componenti l'Assemblea del relativo livello

Articolo 22.
(Primarie di coalizione)

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altri partiti in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengano selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere sostenitori/trici della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano un contributo di entità contenuta.

2. Qualora, al fine di raggiungere l'accordo di coalizione, si intenda utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei/le componenti l'Assemblea del livello territoriale corrispondente.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli/le aderenti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura solo qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei/le

Articolo 22
(Primarie di coalizione)

1. Nei casi in cui si costituiscano coalizioni a sostegno dei candidati alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia e Sindaco il Partito democratico è impegnato a promuovere primarie di coalizione, in concorso con gli altri partiti alleati, proponendo agli altri partiti alleati l'adozione di regole che disciplinino la consultazione.

2. Le primarie sono proposte aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, alle cittadine e ai cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere sostenitori della coalizione che ha indetto le primarie, si rendano disponibili a far parte dell'elenco pubblico dei votanti alle primarie e devolvano al momento del voto il contributo previsto dal regolamento.

3. Il regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione deve stabilire le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, contenere norme di disciplina della competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni e fissare modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

4. Nel caso di primarie di coalizione per cariche monocratiche, gli aderenti al Partito democratico possono avanzare la loro candidatura, con decisione dell'Assemblea del livello territoriale corri-

territoriale, ovvero, di almeno il sette per cento delle aderenti nel relativo ambito territoriale.

[Piscitello]

3. [...] da almeno il trentacinque per cento dei/le componenti l'Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero, di almeno il venti per cento delle aderenti nel relativo ambito territoriale.

componenti dell'Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero, di almeno il dieci per cento delle aderenti nel relativo ambito territoriale.

spondente, dopo un percorso partecipativo che preveda forme di consultazione preventiva degli aderenti.

4. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli/le aderenti del Partito Democratico, la sola candidatura del/la Segretario/a Nazionale.

5. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

CAPO V

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 23.

(Requisiti per la candidatura a cariche interne ed istituzionali)

1. Non possono in alcun caso aderire al Partito Democratico e godere dell'elettorato passivo, sia per le cariche interne al partito sia per le cariche istituzionali, le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

2. Non possono altresì aderire e godere dell'elettorato passivo le persone che, al momento dell'adesione o della presentazione della candidatura, si trovino in almeno una delle situazioni previste dall'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare

d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile il 3 aprile 2007. In tal caso, tuttavia, la persona che si trovi in tale situazione può richiedere all'organo di garanzia competente l'adesione o l'accesso al diritto di elettorato passivo dando ragione dei motivi che possano giustificare tale deroga. L'organo di garanzia decide in modo inappellabile.

Articolo 24.

(Incandidabilità e incompatibilità)

1. Non è immediatamente ricandidabile per la carica di componente di un'assemblea elettiva chi ha ricoperto detta carica per tre mandati pieni e consecutivi.
2. Chi ha ricoperto una carica di governo a qualsiasi livello per due mandati pieni consecutivi, o per un arco temporale equivalente, non è immediatamente ricandidabile alla medesima carica da parte del Partito Democratico.
3. Gli/le aderenti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica elettiva monocratica o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati consecutivi pieni, o per un arco temporale equivalente.
4. Gli/le aderenti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istitu-

zionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.

5. Non esiste incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti. In tali casi, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dal medesimo Coordinamento nazionale.

7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale all'attività del Partito Democratico derivante dall'esperienza politico-istituzionale del soggetto per il quale viene richiesta la deroga. La deroga può essere concessa per una sola volta, su richiesta esclusiva dell'interessato, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% dei soggetti non più ricandidabili per sopraggiunto limite massimo dei mandati.

Articolo 25.
(Doveri degli/le eletti/e)

1. Gli/le eletti/e si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. Gli/le eletti/e hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Gli/le eletti/e hanno il dovere di rendere conto ai/le sostenitori/trici e agli/le aderenti della loro attività, anche attraverso la partecipazione ai Forum tematici.

CAPO VI
Strumenti per la partecipazione,
l'elaborazione del programma e la
formazione politica

Articolo 26.
(Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione dei/le sostenitori/trici e degli/le aderenti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.

2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I/le partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo dei/le sostenitori/trici del Partito.

[Vittoria Franco]

Abroga la parte sottolineata

3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.

4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti.

5. Gli organi del Partito Democratico valutano i materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti.

6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 27.

(Conferenza permanente delle donne democratiche)

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le aderenti e le sostenitrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di ela-

borazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

7. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono

Articolo 28.

(Commissioni nazionali)

1. L'Assemblea nazionale, su proposta del/lla Segretario/a nazionale o di un quinto dei/lle suoi/sue componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, documenti di rango statutario ovvero a carattere politico-programmatico.

Articolo 29.

(Conferenza programmatica annuale)

1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/lle suoi/sue componenti..

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del/lla Segretario/a nazionale, dal Coordinamento nazionale.

3. Sui temi prescelti, il Segretario/a nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discus-

sione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli/le aderenti e i/le sostenitori/trici.

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.

5. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 30. (*Referendum*)

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario/a nazionale, ovvero il Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/lle suoi/sue componenti, ovvero il trenta per cento dei/lle componenti l'Assemblea nazionale e il cinque per cento degli/le aderenti al Partito Democratico, anche mediante comunicazione telematica.

2. Il Coordinamento nazionale del Partito Democratico indice il referendum sulla base del Regolamento quadro allegato al presente Statuto.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum interno gli/le aderenti regolarmente iscritti all'Anagrafe.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti valida-

[Morando]

Sopprime le parole sottolineate

Aggiungere il seguente comma:

5 bis. Sullo Statuto non può essere indetto il referendum di cui al presente articolo.

Articolo 31.

Scuola Nazionale

per la formazione politica dei giovani Democratici

[Morando]

1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione di una moderna classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica pluralista e attenta ai valori democratici.

2. A questo scopo, il Partito Democratico promuove la creazione di una Scuola nazionale di formazione politica dei giovani aderenti al partito stesso alla quale assicura i mezzi finanziari e organizzativi necessari, ponendoli direttamente a carico del bilancio nazionale del partito.

mente espressi.

5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

6. Su proposta del Coordinamento nazionale e dei relativi Forum tematici possono essere indetti referendum tra i sostenitori e le sostenitrici iscritte all'Albo. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 ne stabilisce le modalità.

Articolo 31.

(Scuole per la formazione politica)

1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione di una moderna classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica matura e attenta ai valori democratici.

2. A questo scopo, il Partito Democratico promuove la creazione di Scuole indipendenti di cultura politica che garantiscano la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Articolo 29

(Formazione politica del Partito democratico)

1. Il Partito democratico promuove nella propria programmazione di formazione politica rapporti d'interlocuzione, di scambio d'esperienze con centri di ricerca, associazioni culturali, fondazioni politico-culturali, università, scuole di alta formazione, per dar vita ad iniziative di formazione mirate a diffondere le culture politiche che nutrono l'azione del partito e ad affrontare tematiche specifiche, per la diffusione di una cultura politica matura e attenta ai valori democratici, per contribuire a formare una classe dirigente politica motivata e preparata.

2. La partecipazione alle iniziative di formazione politica promossa o riconosciuta dal Partito demo-

3. La Scuola è dotata di un regolamento, che - nel rispetto dei principi costituzionali - garantisce l'autonomia scientifica e didattica e la libertà di opinione di insegnanti e discenti, e favorisce il conseguimento di elevati standard di qualità.

4. La Scuola nazionale coopera con le Unioni regionali e con le Unioni provinciali di Trento e Bolzano allo svolgimento di attività di formazione promosse dai rispettivi livelli territoriali.

5. La partecipazione alla Scuola nazionale di formazione politica è riservata ai giovani aderenti.

3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione del Coordinamento nazionale, su proposta motivata del/la Segretario/a, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.

4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.

5. La partecipazione alle Scuole di formazione politica riconosciute o promosse dal Partito Democratico è aperta sia agli/le aderenti che ai/lle non aderenti.

cratico è aperta sia agli aderenti che ai non aderenti al partito.

Articolo 32.

(Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)

1. Il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con Fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.

2. Il Partito Democratico riconosce tali Fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.

3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico

ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.

Articolo 29-*bis*

(Fondazione politico-culturale)

1. Il Partito democratico promuove la costituzione di una Fondazione politico-culturale, senza fini di lucro, al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo dell'attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, comunicazione culturale e politica, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini ed incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, quali strumenti per la divulgazione del sapere, la coesione sociale, il libero dibattito scientifico.
2. La fondazione concorre all'attività del partito unicamente mediante prestazione di beni e servizi, secondo le modalità previste dallo Statuto della Fondazione stessa.
3. Lo statuto della fondazione prevede le fonti di finanziamento necessarie al suo funzionamento, nel rispetto della massima trasparenza nella gestione del bilancio.

Articolo 33.

(Organizzazione Giovanile)

1. Il Partito Democratico riconosce l'organizzazione giovanile quale valido strumento di promozione della partecipazione politica e dei valori democratici tra le giovani generazioni.
2. L'organizzazione giovanile è dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.

3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito sono regolate dalla "Carta di Cittadinanza" allegata al presente Statuto.

VII

Principi della gestione finanziaria

Articolo 34. (*Tesoriere*)

1. Il/la Tesoriere/a viene eletto/a dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti su proposta del/lla Segretario/a nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo/a stesso/a attribuite dal presente Statuto.
2. Il/la Tesoriere/a dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli/ella cessi dalla carica prima del termine, il/la Segretario/a nomina un/na nuovo/a Tesoriere/a che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale.
4. Il/la Tesoriere/a cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il/la Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione,

assicurandone l'equilibrio finanziario.

6. Il/la Tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 35.
(Collegio sindacale)

1. . L'Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti, di tempo in tempo, per i sindaci delle società per azioni bancarie.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 36.
(Finanziamento)

1. Gli/le aderenti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di adesione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di adesione», dalle erogazioni liberali degli/le eletti/e e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Articolo 37.
(Autonomia patrimoniale e gestionale)

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni
2. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono integralmente e immediatamente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.

Articolo 38.
(Bilancio)

1. Annualmente il/la Tesoriere/a provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.
2. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte del Coordinamento nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 40.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dal Coordinamento nazionale entro il successivo 30 novembre.

Articolo 39.
(Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario è approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di adesione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli/le eletti/e alle attività politiche del Partito Democratico.

Articolo 40.
(Comitato di tesoreria)

1. Il Comitato di Tesoreria, formato da 7 componenti, è eletto nel rispetto della rappresentanza di genere, territoriale e del pluralismo interno, dal Coordinamento Nazionale nella prima seduta dopo il Congresso.
2. Il Tesoriere è membro di diritto del Comitato di tesoreria
3. Il Comitato di Tesoreria svolge funzioni di indirizzo e controllo rispetto alla gestione contabile delle risorse e alla loro ripartizione

4. Il Comitato di Tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente a maggioranza dei componenti.

5. La durata del mandato di Presidente è di quattro anni. Il Presidente è eleggibile per due soli mandati consecutivi.

Articolo 41.
(Controllo contabile)

1. Il rendiconto annuale, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, è approvato dal Coordinamento nazionale entro il 31 maggio.

2. Il controllo contabile e la certificazione del bilancio sono affidati ad una società di revisione, nominata dal/la Tesoriere/a, iscritta all'albo Consob.

VIII
Procedure e organi di garanzia

Articolo 42.
(Commissioni di garanzia)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto nonché ai rapporti interni al Partito Democratico sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o

delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.

3. I/le componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli/le aderenti e i/le sostenitori/trici del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai/le componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il/la componente della Commissione si intende decaduto/a, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

5. Le Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte da sei membri ciascuna, eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei/le propri/ie componenti. Durano in carica quattro anni ed i/le loro componenti non possono essere confermati/e.

6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un/na Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato/a una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesi-

ma.

7. Con apposito Regolamento approvato dalla Commissione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 43.
(Ricorsi)

1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte dei/le sostenitori/trici, degli/le aderenti e degli organi del Partito Democratico.

2. Ciascun/a sostenitore/trice o aderente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell'art. 41 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'art. 41,

comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei/le componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Articolo 44.

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

[Zaccaria e Cosulich]

1. Le funzioni inerenti alla custodia degli elenchi dei sostenitori e degli aderenti, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati sono esercitate dal Collegio ~~nazionale~~ dei garanti di ciascun livello territoriale.

1. Le funzioni inerenti alla custodia dell' Albo dei/le sostenitori/trici e dell'Anagrafe degli e delle aderenti, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione nazionale di garanzia sulla base del Regolamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente Statuto.

[Zaccaria e Cosulich]

2. Con regolamento approvato dal medesimo Collegio, previo parere del Coordinamento nazionale, sono stabilite, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le modalità di accesso ai dati degli aderenti e dei sostenitori anche da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale e dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del PD, nonché le altre disposizioni riguardanti l'utilizzo di tali informazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

[Zaccaria e Cosulich]

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

2. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di accesso ai dati degli/le aderenti e dei/le sostenitori/trici anche da parte dei/le candidati/e ammessi/e a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito Democratico, nonché le altre disposizioni riguardanti l'utilizzo di tali informazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 45.

(Revisioni dello Statuto)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l'Assemblea nazionale.

3. Nel caso in cui lo chieda almeno un terzo dei/le componenti l'Assemblea nazionale, le proposte votate dall'Assemblea sono sottoposte a referendum interno a norma dell'art. 30 del presente Statuto. Le modifiche sono definitivamente approvate se ricevono l'assenso della maggioranza dei/le votanti e se hanno partecipato almeno un terzo degli/le aventi diritto al voto.

CAPO IX

Norme transitorie e finali

Articolo 46. *(Organismi dirigenti)*

1. L'Assemblea Costituente Nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea nazionale. Il Presidente dell'Assemblea Costituente Nazionale assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea nazionale.
2. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina del Vice-segretario nazionale, del Tesoriere nazionale e dei componenti dell'esecutivo nazionale che diventano componenti della Segreteria nazionale.
3. Nella prima seduta della Assemblea nazionale successiva all'approvazione dello Statuto si procedere alla elezione dei componenti del Coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.
4. Nella prima seduta delle Assemblee regionali successiva all'approvazione dello Statuto si procedere alla elezione dei componenti del Coordinamento regionale.
5. Le Assemblee Costituenti Regionali elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite dallo Statuto alle Assemblee regionali e delle province autonome.
6. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto nazionale e dei rispettivi Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, si tengono le elezioni per gli organismi dirigenti di livello infra-regionale, ai sensi dell'articolo

17 del presente Statuto.

7. La prima elezione dell'Assemblea e del/la Segretario/a nazionale ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto si svolge entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale.

8. La prima elezione delle Assemblee e dei/le Segretari/rie regionali e dei/le Segretari/rie provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto e degli Statuti dei rispettivi livelli territoriali si svolgerà si svolge entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei/le Segretari/rie regionali e dei/le Segretari/rie provinciali di Trento e Bolzano.

Articolo 47.
(Regolamenti)

[Zaccaria e Cosulich]

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea Nazionale, approva i regolamenti quadro espressamente previsti dallo Statuto stesso, sui quali deve essersi previamente espressa la Direzione nazionale.

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea nazionale approva i Regolamenti espressamente previsti dallo Statuto stesso. Nella prima seduta successiva all'approvazione dello Statuto approva il regolamento finanziario di cui all'articolo 39.

Articolo 48.
(Costituzione dell'organizzazione giovanile)

1. L'organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per

l'organizzazione del momento costituente.

2. L'Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa.

3. L'Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile elabora la "Carta di Cittadinanza" e la sottopone agli organismi dirigenti del partito. A seguito dell'approvazione da parte del partito e della stessa organizzazione giovanile, la "Carta di Cittadinanza" diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.

Articolo 49.

(Votanti del 14 ottobre 2007)

1. L'uso dei dati personali acquisiti in occasione delle elezioni del 14 ottobre 2007 è disciplinato dal Regolamento approvato in vista di tali elezioni dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 50.

(Segretario nazionale)

1. La previsione secondo cui il/la Segretario/a nazionale viene indicato/a quale candidato/a del Partito Democratico alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, diviene efficace a partire dalla XVI legislatura.

Articolo 51.

(Accordi confederativi speciali)

1. Le modalità di applicazione dell'articolo 12 del presente Statuto alla Unione provinciale di Trento sono determinate, entro un anno dall'entrata in vigore del Presente statuto, dall'Assemblea nazionale, su proposta dei/le componenti eletti/e nella

[Marianna Paonessa]

1. Le disposizioni normative statutarie previste dall'articolo 12 dovranno trovare applicazione entro il 28 febbraio 2010. Di conseguenza sino a tale

medesima provincia.

data in provincia di Trento non troveranno applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16.

Articolo 52.

*(Regolamento quadro per l'elezione
dell'Assemblea e del Segretario nazionali)*

[Zaccaria e Cosulich]

1. Il regolamento quadro per la elezione della Assemblea e del Segretario nazionale è allegato al presente statuto.

1. In assenza del Regolamento quadro di cui all'articolo 8, comma 5, il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea e del/lla Segretario/a Nazionale si adegua ai principi del Regolamento quadro per l'elezione del/della Segretario/a nazionale e dell'Assemblea costituente nazionale del 14 ottobre 2007.